



COMUNICATO UFFICIALE N. 172 DEL 6 giugno 2019

A) RISULTATI DI GARE

Si rende noto il risultato della gara sotto indicata con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE BKT

Gara del 5 giugno 2019 – Play-out andata

Salernitana-Venezia 2-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 6 giugno 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. **80**

SERIE BKT

Gara del 5 giugno 2019 – Play-out andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara Soc. SALERNITANA – Soc. VENEZIA

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 10.37 odierne) in merito alla condotta dell'allenatore **Serse Cosmi** (Soc. **Venezia**) consistente nell'aver pronunciato espressione blasfema al 16° del secondo tempo;

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;

172/445



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

Via I. Rosellini, 4 - 20124 Milano
T +39.02.699910.1 r.a. - F +39.02.69001460
C.F. 97557110158 - P.IVA 07112250969



considerato che le immagini televisive non consentono di raggiungere un sufficiente grado di certezza in ordine all'uso di un'espressione blasfema da parte dell'allenatore Cosmi;

P.Q.M.

delibera di non sanzionare l'allenatore **Serse Cosmi** (Soc. **Venezia**) in ordine alla segnalazione del Procuratore federale.

* * * * *

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione della gara disputate nel corso dei play-out andata ritorno sostenitori delle Società **Salernitana** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei propri sostenitori.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

BRUSCAGIN Matteo (Venezia)

ODJER Moses (Salernitana)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)

LOMBARDI Cristiano (Venezia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

c) **DIRIGENTI**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

SERVI Alessandro (Venezia): per avere, al 45° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, dopo la segnatura di una rete da parte della propria squadra, esultato provocatoriamente verso la panchina avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Il Giudice Sportivo: *avv. Emilio Battaglia*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 6 GIUGNO 2019

IL PRESIDENTE
avv. Mauro Balata